

delle figure dirigenziali e l'incremento del livello delle retribuzioni del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono disposti contestualmente alla riduzione di un numero di unità di personale equivalente sul piano finanziario con riferimento a posizioni effettivamente coperte nella pianta organica»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, la predetta Società è assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalità, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l'attività statutaria svolta dalla Società alle predette condizioni non si considera attività commerciale ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — (Mobilità del personale dirigenziale). — 1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto".

2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione

della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica".

ART. 3-ter. — (Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali). — 1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni.

3. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

ART. 3-quater. — (Modifica all'articolo 101 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali). — 1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso”.

ART. 3-quinquies. — (Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali). — 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è attribuita un'indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 3 del 2003 per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476 ».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: « nei limiti delle competenti risorse di bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: « civile, » sono inserite le seguenti: « secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici inver-

nali di Torino del 2006). — 1. Dopo l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“ART. 9-bis. — (Varianti in corso d'opera). — 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, contenute in apposita perizia supplementare e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, sempreché sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata”.

All'articolo 6:

al comma 1, il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il Presidente della Giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di

sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata ».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: “dieci” è sostituita dalla seguente: “undici”;

al comma 2, dopo le parole: « 30 marzo 2001, n. 165, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, » e dopo le parole: « è compensato rendendo » è inserita la seguente: « contestualmente ».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-bis. — (Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie). — 1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

ART. 8-ter. — (Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). — 1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto 2004.

ART. 8-qua. — (Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri). — 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 102:

1) al primo comma è abrogata la lettera c);

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi”;

3) al secondo comma, dopo le parole: “I corsi previsti dal primo” sono inserite le seguenti: “e dal secondo”;

b) all'articolo 108:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio”;

2) il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 110:

1) al primo comma, dopo le parole: “quattro anni” sono inserite le seguenti: “, salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi” ed è soppresso l'ultimo periodo;

2) il secondo comma è abrogato;

3) al terzo comma, dopo le parole: “fra sede e sede” sono inserite le seguenti: “, salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti”;

d) all'articolo 110-bis:

1) al primo comma, le parole: “durante il mese di gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima”; le parole: “nel corso dello stesso anno” sono soppresse; dopo le parole: “rappresentanza diplomatica” sono inserite le seguenti: “e di capo di consolato generale di I classe”;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l’incarico”;

e) all’articolo 173, comma 4, dopo le parole: “per gravi ragioni di salute” sono inserite le seguenti: “o perché affidati all’altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all’estero”;

f) all’articolo 190, primo comma, dopo le parole: “di cui ai successivi articoli” sono aggiunte le seguenti: “, anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall’articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109”.

2. All’articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi dal grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale”.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. All’onere finanziario derivante dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera e), nel limite complessivo di euro 199.765a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ART. 8-quinquies. — (*Attività di ricerca nel campo della protezione civile*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell’11 marzo 2004, tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed entro i successivi sessanta giorni i Presidenti dei gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attività svolte, nonché, ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute.

ART. 8-sexies. — (*Disposizioni relative all’azienda Policlinico Umberto I di Roma*). — 1. La successione prevista dal comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che l’azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva

alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I.

ART. 8-septies. — (*Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità nell'annata 1989-1990*). — 1. Il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente.

2. Al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, le parole: “di lire” sono sostituite dalle seguenti: “fino a lire”.

ART. 8-octies. — (*Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare*) — 1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario dell'Esercizio, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare e, comunque, non oltre il 15 maggio 2006.

ART. 8-nonies. — (*Norme di interpretazione autentica*) — 1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa

al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004.

ART. 8-decies. — (*Proroga di termine*) — 1. Il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, è prorogato di sei mesi ».

Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:

« TABELLA A
(art. 1-bis)

**RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO**

GRADO RIVESTITO al 1-1-2003	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Primo Maresciallo	Anno 1996	Primo Maresciallo	01-09-1995
Primo Maresciallo	Anno 1997	Primo Maresciallo	1996 (1)
Primo Maresciallo	Anno 1998	Primo Maresciallo	1997 (1)
Primo Maresciallo	Anno 1999	Primo Maresciallo	1998 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2000	Primo Maresciallo	1999 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2001	Primo Maresciallo	2000 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2002	Primo Maresciallo	01-01-2001
Primo Maresciallo	Anno 2003	Primo Maresciallo	01-01-2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA B
(art. 1-bis)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Anno 1999 e precedenti	Primo Maresciallo	01-01-2001
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000	Primo Maresciallo	01-01-2001

TABELLA C
(art. 1-bis)

**RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI**

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1994 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Dal 1° gennaio 2001 al 30 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1995 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Pari al 31 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1996
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Anno 2002	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1997

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA D
(art. 1-bis)

**INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 1-BIS, COMMA 9**

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1996 e precedenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1998 (1) - 1999 - 2000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1997	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1999 (1) - 2000 - 2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1998	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 2000 (1) - 2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

TABELLA E
(art. 1-bis)

**INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI**

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1999	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 2002 (1)

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

TABELLA F
(art. 1-bis)

**RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI**

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2001	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1998 (2)
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1)	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1999 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1° settembre 1995.

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA G
(art. 1-bis)INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E
GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) ...	Anno 2001 e precedenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000 (2)
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) ...	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2001 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1° settembre 1995.

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza ».

(A.C. 5150 – Sezione 7)PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Validità di contratti di lavoro).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono bandire, nel triennio 2004-2006, pubblici concorsi con modalità attraverso le quali stabilizzare i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 2003, con contratti di lavoro a tempo determinato. Le procedure di selezione sono programmate con precedenza rispetto alle altre procedure di selezione. I suddetti enti sono autorizzati ad avvalersi del suddetto personale con contratti di lavoro a tempo determinato fino alla stabilizzazione in ruolo.

1. 1. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Battaglia, Leoni, Amici, Bressa, Boato, Mascia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. – I Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, della giustizia, per i beni e le attività culturali, dell'economia e delle finanze – Agenzia del territorio, sono autorizzati ad avvalersi del personale già assunto a tempo determinato, attraverso una progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del medesimo personale nei ruoli organici dei suddetti ministeri, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8-sexiesdecies aggiungere il seguente:

ART. 8-septiesdecies. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi da capitale). 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 76 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 2. Pistone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del medesimo personale nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 21,351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004-2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1. 3. Pistone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicem-

bre 2003, n. 350, le regioni che si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e delle ordinanze del Ministero dell'interno n. 3090 del 18 ottobre 2000 e n. 3110 del 1° marzo 2001, nonché delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e n. 3309 dell'11 settembre 2003, tramite procedure selettive, possono, utilizzando i propri fondi economici, procedere alla trasformazione del predetto rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

1. 4. Stradella, Nicotra, Rosato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

Conseguentemente, al medesimo articolo sia soppresso il comma 4;

1. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del regolamento).

(Approvato)

ART. 1-*bis*.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri).

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. I sottufficiali musicanti e il sottufficiale archivista di ciascuna banda

musicale delle Forze armate, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, perché vincitori degli specifici concorsi ai sensi delle disposizioni di legge previgenti alla medesima data, sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, ai sensi delle tabelle annesse al medesimo decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni, conservando ai fini della progressione economica l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 196 del 1995.

1-bis. 1. Molinari, Banti.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.1 — 1. I sergenti di complemento e gradi corrispondenti delle Forze armate, arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di sergente, ovvero posti in congedo da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono a tale data immessi nel servizio permanente, conseguono ad anzianità, esclusivamente ai fini giuridici, il grado di sergente maggiore, o gradi corrispondenti delle Forze armate, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento e sono inquadrati dopo l'ultimo sottufficiale promosso ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della citata legge n. 958 del 1986, e successive modificazioni, di pari anzianità.

2. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al comma 1 sono promossi ad anzianità al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, e sono inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo, o ai gradi corrispondenti, dopo l'ultimo sottufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

3. L'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 si applica esclusivamente al personale

vincitore dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 2, e all'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, previo il superamento di un corso di qualificazione, della durata di quattro settimane, da svolgersi presso il reparto di appartenenza o in enti e reparti limitrofi nell'ambito della stessa provincia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede a carico delle risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1-bis. 01. Deiana, Pisa, Mascia.

ART. 1-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Sopprimerlo.

1-ter. 1. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Mascia, Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter. *(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).* — 1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « un'apposita area » è aggiunta la seguente: « contrattuale ».

1-ter. 2. D'Alia.

ART. 1-quater.

(Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo).

Sopprimerlo.

1-quater. 1. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Boato, Amici, Bressa, Leoni, Mascia, Maura Cossutta.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con esclusione » aggiungere le seguenti: « del personale non contrattualizzato ».

1-quater. 3. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Amici, Boato, Leoni, Bressa, Mascia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di richiedere » aggiungere le seguenti: « con effetto dal 30 aprile 2003 ».

1-quater. 7. D'Alia.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « previo accordo con il dipendente medesimo ».

1-quater. 5. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: « L'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma comporta, per il dipendente, la rinuncia all'accredito contributivo e, per le amministrazioni, la corresponsione della somma corrispondente alla contribuzione interamente al lavoratore. Conseguentemente, all'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del dipendente è pari a quello che sarebbe spettato senza l'esercizio della predetta facoltà ».

1-quater. 6. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.

1-quater. 4. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. *(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli a esaurimento degli*

ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato). — 1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 e quello di pari qualifica che lo precede in ruolo per effetto del comma 2 del medesimo articolo, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1, nonché lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, sono attribuiti:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Al medesimo personale è attribuito, dal 15 marzo al 31 dicembre 2001,

un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore capo e sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al restante personale.

5. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di Sostituto commissario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. Per il personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il requisito temporale è ridotto di due anni.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 5.600.000 euro per l'anno 2004 e a 834.000 per l'anno 2005, si provvede mediante parziale utilizzazione della quota parte relativa alla Polizia di Stato delle somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

***1-quater. 05.** Lucidi, Molinari, Amici, Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Rosato.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. *(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato).* — 1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 e quello di pari qualifica che lo precede in ruolo per effetto del comma 2 del medesimo articolo, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di

pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1, nonché lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, sono attribuiti:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Al medesimo personale è attribuito, dal 15 marzo al 31 dicembre 2001, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore capo e sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al restante personale.

5. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di Sostituto commissario, si ap-

plicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. Per il personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il requisito temporale è ridotto di due anni.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 5.600.000 euro per l'anno 2004 e a 834.000 per l'anno 2005, si provvede mediante parziale utilizzazione della quota parte relativa alla Polizia di Stato delle somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

***1-quater. 08.** D'Alia.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. (Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato). — 1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico, capo della polizia di stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 e proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo nelle qualifiche, rispettivamente di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le

eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 del presente articolo sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1, nonché lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 53 del 2001, sono attribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2003.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 757.000, per l'anno 2004 e di euro 49.000 per l'anno 2005.

1-quater. 06. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Mascia, Lucidi, Molinari, Rosato.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. — (Disposizioni relative al processo di valorizzazione dirigenziale dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia e delle Forze Armate). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, in vista del riordinamento complessivo della carriera e per la prosecuzione del processo di graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono stanziati 30 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-quater. 01. Lucidi, Bressa, Rosato.

ART. 2.

(Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri).

Sopprimerlo.

2. 1. Bressa, Boato, Leoni, Coluccini, Amici.

Sopprimere il comma 1.

***2. 2.** Fontanini, Luciano Dussin.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

***2. 5.** Maura Cossutta.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

2. 3. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2. 4. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 3, le parole: « del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della finanza pubblica »;

2. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al fine del sostegno e del rilancio dell'economia mediante gli eventi culturali del programma « Genova capitale europea della cultura », d'intesa con le amministrazioni interessate, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è autorizzata la spesa annua di euro 2.500.000 a favore del Teatro comunale dell'opera « Carlo Felice » di Genova, a decorrere dall'anno 2004.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. 01. Burlando, Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Giulietti, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Penacchi, Visco, Amici, Leoni, Bressa.

ART. 3.

(Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Sopprimerlo.

3. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 3-bis.

(Mobilità del personale dirigenziale).

Sopprimerlo.

3-bis. 1. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 1.

3-bis. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.1 — 1. Al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo, già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, che, a seguito della trasformazione dell'E.N.A.V. in società per azioni (ENAV S.p.a.) ed ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha presentato, entro i previsti termini di scadenza, documentata domanda per il transito volontario presso le pubbliche amministrazioni e la cui istanza risulti non ancora soddisfatta, si applicano nuovamente le norme previste per la mobilità volontaria nel pubblico impiego, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3-bis. 01. Gibelli, Caparini, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 3-ter.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali).

Sopprimerlo.

3-ter. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 1.

3-ter. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

3-ter. 3. Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 3-quater.

(Modifica all'articolo 101 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali).

Sopprimerlo.

3-quater. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo 3-quinquies, le parole: « nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 3 del 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge n. 476 del 1998 »;

3-quinquies. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

ART. 3-quinquies.

(Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali).

Dopo l'articolo 3-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 3-sexies. — *(Reclutamento dei dirigenti delle scuole).* 1. Il numero di posti da mettere a bando nel primo corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici è rideterminato, aggiungendo ai 1.500 posti già autorizzati dal Ministero dell'Economia:

a) il 50 per cento di quelli vacanti e disponibili alla data del 1° settembre 2004, dopo la nomina dei vincitori del primo corso-concorso riservato;

b) l'ulteriore 50 per cento delle sedi che si renderanno presumibilmente vacanti nel periodo successivo e fino a tutto il 1° settembre 2008. Ai fini di tale calcolo, si assume come base di partenza il numero medio annuo delle cessazioni dal

servizio, calcolato sul periodo compreso fra il 1° settembre 2001 ed il 31 agosto 2004, moltiplicato per quattro.

2. È indetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un secondo corso-concorso riservato, da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui viene assegnato un numero di posti pari a quelli aggiunti al primo corso-concorso ordinario ai sensi del comma precedente. A tale corso-concorso riservato sono ammessi gli aspiranti che abbiano ricoperto in anni precedenti, o ricoprano alla data del bando, incarichi di presidenza, di qualunque durata.

3. Ai candidati ammessi al corso-concorso riservato di cui al comma 2, che abbiano superato le prove finali del precedente corso-concorso riservato, ma non abbiano conseguito la nomina, è riconosciuto un credito formativo. Tale credito formativo consiste nell'esonero dalla frequenza del corso di formazione e dallo svolgimento di tutte le prove previste dal bando. Essi saranno iscritti direttamente nella graduatoria finale con un punteggio pari a quello riportato nel corso-concorso precedente, aggiornato con i titoli nel frattempo maturati. In alternativa, è data loro facoltà di svolgere per intero tutte le fasi del corso-concorso e di utilizzare nella graduatoria finale il punteggio più favorevole fra quello già acquisito in precedenza e quello così conseguito.

4. Ai candidati che abbiano superato la preselezione per titoli prevista per il primo corso-concorso ordinario e che abbiano in precedenza superato le prove finali del precedente corso-concorso riservato, ma non abbiano conseguito la nomina, è parimenti riconosciuto un credito formativo. Tale credito formativo consiste nell'esonero dalla frequenza del corso di formazione e dallo svolgimento di tutte le prove, successive alla preselezione, previste dal bando. Essi saranno iscritti direttamente nella graduatoria finale con un punteggio pari a quello riportato nel corso-concorso riservato, aggiornato con i titoli nel frattempo maturati. In alternativa, è data loro

facoltà di svolgere per intero tutte le fasi del corso-concorso e di utilizzare nella graduatoria finale il punteggio più favorevole fra quello già acquisito in precedenza e quello così conseguito.

5. Il corso di formazione (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 165/01) per il corso-concorso ordinario, di cui ai commi precedenti, non deve eccedere la durata complessiva di sei mesi.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, non sono conferiti incarichi di presidenza ad aspiranti che non li abbiano già ricoperti in anni precedenti.

7. A decorrere dal termine del primo corso-concorso ordinario, non si fa più luogo al conferimento di alcun incarico di presidenza. Per la copertura delle sedi vacanti e disponibili, si utilizzano parallelamente le graduatorie di merito del predetto corso-concorso ordinario e del corso-concorso riservato di cui ai commi precedenti.

8. Per la copertura delle sedi di dirigenze scolastiche di fatto vacanti per almeno un anno scolastico, ma non disponibili, si ricorre all'istituto della reggenza. In subordine, si conferiscono incarichi di durata annuale agli idonei inclusi nelle predette graduatorie di merito.

9. Per la copertura di sedi di dirigenza scolastica vacanti per una durata inferiore all'anno scolastico, si ricorre unicamente all'istituto della reggenza.

10. Le graduatorie di merito del primo corso-concorso ordinario e del corso-concorso riservato conservano validità fino ad esaurimento.

3-quinquies. 01. Santulli.

ART. 4.

(Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

Sopprimerlo.

4. 1. Fontanini, Luciano Dussin.